

REGIONE UMBRIA
LEGGE 598/94 - ART.11 AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA TUTELA AMBIENTALE,
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE E LA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1) Riferimenti normativi:

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11;
- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
- Decreto del Ministro del Tesoro del 11.7.95;
- Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30.4.98;
- Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123;
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001 relativo alla applicazione dell'art. 87 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U.U.E. L 10 del 13/01/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.U.E. L 63 del 28 febbraio 2004, dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 358 del 16.12.2006 e dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 368 del 23 dicembre 2006.
- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006.
- Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 09.08.2008;

2) Imprese beneficiarie:

Micro, piccole e medie imprese, **ivi incluse le artigiane**, iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20.05.2003, operanti nei seguenti settori (classificazione ATECO 2002):

- C: estrazione di minerali, con esclusione dei codici 13.10¹ e 13.20²;
- D: attività manifatturiere, con esclusione dei codici 27.10³, 27.22.1⁴, 27.22.2⁵, 35.11.1⁶, 35.11.3⁷;

¹ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

² "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

³ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminati a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminati a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminati a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁴ Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

⁵ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁶ Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

⁷ Cantieri di riparazioni navali

REGIONE UMBRIA
LEGGE 598/94 - ART.11 AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA TUTELA AMBIENTALE,
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE E LA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

- F: costruzioni;
- I: trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (limitatamente ai codici 63.11; 63.12; 63.21; 63.22; 63.23; 63.40; 64.20);

Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche (24.70) si applica la regola "de minimis".

Sono esclusi gli interventi a favore degli investimenti relativi ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, e/o all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

3) Operazioni agevolabili:

Finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, non inferiori al 40% e fino al 100% del programma di investimenti, di durata non inferiore ad 1 anno, concessi da Banche o da Intermediari in favore di piccole e medie imprese industriali ed artigiane, come sopra definite.

4) Tipologia investimenti e spese ammissibili:

Innovazione tecnologica:

- a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c);
- e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:
 - per programmi, il 40%
 - per brevetti, il 30%

-
- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
 - la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

REGIONE UMBRIA
LEGGE 598/94 - ART.11 AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA TUTELA AMBIENTALE,
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE E LA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

-
- | | |
|---------------------------------|--------|
| - per licenze, | il 15% |
| - per formazione del personale, | il 20% |
- del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni, compresi nel programma d'investimento, di cui alle citate lettere a), b) e c).

Tutela ambientale:

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo;

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché le spese per acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k) e l).

Innovazione organizzativa:

- a) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali;
- b) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);
- c) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
- d) spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica.
- e) spese per l'acquisizione di licenze, brevetti e know-how relativo all'home-banking;

Innovazione commerciale:

- a) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing dei risultati della ricerca;
- b) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing dei risultati della ricerca;

REGIONE UMBRIA
LEGGE 598/94 - ART.11 AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA TUTELA AMBIENTALE,
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE E LA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

- c) acquisto hardware volto alla creazione di nuovi canali commerciali;
- d) acquisizione di know how relativo a servizi per progetti di apertura di nuovi canali commerciali (E-commerce) - nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili: acquisto licenze per sistemi operativi e applicazioni, conoscenze tecniche per la realizzazione di progetti grafici e gestione del sito e degli applicativi connessi. - in caso di acquisizione di licenze software è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.
- e) spese di consulenza per il collegamento alla rete o accordi con service-provider;

Sicurezza sul lavoro:

- a) spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) spese di consulenza per la messa a norma di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo.

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri.

I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, è ammissibile all'intervento il valore dei beni locati.

Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente la data di presentazione della domanda di agevolazione da parte dell'impresa beneficiaria alla Banca o Intermediario. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. In caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna.

5) Cumulo:

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

6) Importo investimento ammissibile:

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi euro 4.000.000 di investimenti in relazione a ad operazioni accolte dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

7) Importo del contributo:

Contributo in conto interessi

70% del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di arrivo della domanda a UNICREDIT - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA.

REGIONE UMBRIA
LEGGE 598/94 - ART.11 AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA TUTELA AMBIENTALE,
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE E LA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore ai massimali previsti dall'Unione Europea.

8) Richiesta di ammissione all'agevolazione:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore attraverso il sito Internet www.incentivi.mcc.it, o in conformità allo stesso, ovvero in altra forma definita con circolare da Unicredit – MedioCredito Centrale S.p.A., e devono essere trasmesse secondo le modalità specificate dalla stessa circolare. Le richieste pervenute a Unicredit – MedioCredito Centrale S.p.A. e non conformi, sono restituite al mittente su sua richiesta e a sue spese.

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

9) Modalità di intervento

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard con durata fissa di 7 anni, comprensivo di un periodo preammortamento di 2 anni, e di importo pari alle spese ammissibili secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari alle spese ammesse ad agevolazione;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;

10) Erogazione del contributo:

Erogazione del contributo in conto interessi

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore attraverso il sito Internet www.incentivi.mcc.it, o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo erogato il valore dei beni locati.

Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o Intermediario finanziario.

Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art.

REGIONE UMBRIA
LEGGE 598/94 - ART.11 AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA TUTELA AMBIENTALE,
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE E LA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), in vigore il primo giorno del mese in cui avviene l'operazione di attualizzazione del contributo.

L'agevolazione concessa decade nel caso in cui la richiesta di erogazione non pervenga a Unicredit – MedioCredito Centrale S.p.A. nei **12 mesi** successivi alla data di accoglimento.

Prevvia delibera del Comitato, tale termine può essere prorogato di 6 mesi soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza del termine stesso e se motivata, con dichiarazione responsabile della Banca, dell'Intermediario o dell'impresa beneficiaria, da cause oggettive che hanno impedito di richiedere l'erogazione dell'intervento nei termini stabiliti. E' comunque consentita, oltre il suddetto termine, la correzione di eventuali errori formali della documentazione inviata, nel termine di 60 giorni dalla contestazione dell'errore da parte di Unicredit – MedioCredito Centrale S.p.A..

In sede di richiesta di erogazione le Banche/Intermediari devono rendere al Gestore dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda.

Nel caso in cui il finanziamento non è destinato agli scopi previsti dalla presente scheda l'operazione è sottoposta alle deliberazioni dell'organo competente per la revoca dell'agevolazione .

11) Variazioni:

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a Unicredit – MedioCredito Centrale S.p.A..

12) Cessazione e revoca dell'agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

Il contributo agli interessi periodici cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a Unicredit – MedioCredito Centrale S.p.A..

Il contributo agli interessi è revocato:

- a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

REGIONE UMBRIA
LEGGE 598/94 - ART.11 AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA TUTELA AMBIENTALE,
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE E LA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

13) Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca Unicredit – MedioCredito Centrale S.p.A. - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Unicredit – MedioCredito Centrale S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di Unicredit – MedioCredito Centrale S.p.A., esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni – **Regione Umbria**, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il predetto Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, Unicredit – MedioCredito Centrale S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998.

14) Ispezioni e controlli:

Su indicazione dei competenti organi della Regione, Unicredit – MedioCredito Centrale S.p.A. può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.